

Data: 11/03/2015

Fonte:





RIFERIMENTI NORMATIVI PER PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Scheda di sintesi ANCI - Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Sì autonomamente - ma solo

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Attenzione!

Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a conv. Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio.

Occorre fare riferimento all'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89 che recita:

• Comma 4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente ... i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi (CUC - ndr) e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (centrali di committenza regionale).

L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

E anche riferimento all'articolo 23ter, comma 3 della legge 11 agosto 2014, n. 114 che recita:

• Comma 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.





Scheda di sintesi ANCI - Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015 Comune non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 (soglia corrispondente all'acquisizione mediante procedura in economia con affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Codice – formalizzazione con contratto di cottimo fiduciario)

Non autonomamente – Obbligo di ricorso a Unioni di comuni, o costituendo un apposito accordo consortile, o ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province (SUA).

Inoltre questi soggetti potranno svolgere procedure tradizionali solo

- 1) dopo aver verificato l'assenza del metaprodotto di riferimento sul MEPA e infine l'assenza di una piattaforma elettronica di acquisto regionale;
- 2) qualora la procedura di acquisto eseguita con il Mepa o con la piattaforma elettronica dimostri l'impossibilità di acquisire il bene/servizio (radicale difformità del bene/servizio rispetto a specifiche richieste dal Comune)

Attenzione!

Qualora il bene o servizio non sia acquisibile sul Mepa, ma sia presente in convenzioni Consip o di centrali di committenza per le quali non sia previsto l'obbligo di utilizzo, il Comune:

- a) può acquisire il bene o servizio aderendo a conv. Consip o di centrali di committenza regionali attive;
- b) se decide comunque di sviluppare una procedura autonoma di acquisto, deve assumere a riferimento i parametri qualità/prezzo della convenzione in base alla quale è potenzialmente acquisibile il bene/servizio

Il ricorso a gestioni associate è stato prorogato a settembre 2015 con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il cosiddetto Milleproroghe.

Quindi fino al 31 agosto 2015 anche i comuni con <u>popolazione inferiore ai 10.000 abitanti</u> possono affidare incarichi esterni in maniera autonoma.

C'è una proposta emendativa dell'ANCI che chiede l'eliminazione del periodo "con popolazione superiore a 10.000 abitanti " dall'articolo 23ter, comma 3 della legge 11 agosto 2014, n. 114 che dovrebbe essere modificato in questo modo:

• Comma 3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.